

Anna Bebber e Ilenia Mangano

**La green economy
come fonte di occupazione**

**Conversazioni sul lavoro
dedicate a Giuseppe Pera dai suoi allievi**

Virus, stato di eccezione e scelte tragiche.

**Le politiche del lavoro, economiche e sociali e la tutela
dei diritti fondamentali nei tempi incerti dell'emergenza
sanitaria e della crisi.**

La costruzione di un nuovo diritto del lavoro.

Conversazioni sul lavoro a distanza

da agosto 2020 a marzo 2021

promosse e coordinate da **Vincenzo Antonio Poso**

Gruppo delle Conversazioni sul lavoro del Convento di San Cerbone





Toshio Enomoto, *Arlequin*

Anna Bebber e Ilenia Mangano

La green economy come fonte di occupazione

*aggiornato al 24 gennaio 2021

** Questo saggio è stato già pubblicato sulla Rivista *LAW&HR* del 24 gennaio 2021 – SEAC Editore

La ripresa economica *green* dalla pandemia COVID-19

È proprio vero che «peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla». La pandemia COVID-19 che ci accompagna dall'inizio del 2020 si è evoluta da una grave crisi sanitaria per diventare anche una crisi economica e occupazionale, la cui portata è ancora in corso. L'impatto economico è enorme, tant'è che stiamo affrontando la recessione più importante dell'ultimo secolo, con ripercussioni di lunga durata per persone, aziende e governi.¹ L'ONU ha ad esempio previsto che, nel 2021, 235 milioni di persone avranno bisogno di assistenza umanitaria: si tratta di un aumento record del 40% rispetto al 2020, quasi interamente dovuto all'emergenza legata al coronavirus.² Ancora, secondo una stima preliminare dell'OIL, la crisi economica scaturita da quella sanitaria potrebbe incrementare la disoccupazione mondiale di quasi 25 milioni.³

Ma non finisce qui: la pandemia si interseca inevitabilmente con questioni ambientali globali come la perdita di biodiversità, i cambiamenti climatici, l'inquinamento atmosferico e idrico e la gestione dei rifiuti.⁴ Per questo motivo, l'OCSE ha pubblicato nel settembre del 2020 un documento intitolato “*Making the Green Recovery work for jobs, income and growth*”, che si focalizza su come i paesi possono creare opportunità per una ripresa economica verde e inclusiva dalla pandemia COVID-19.

Il documento dell'OCSE inizia con l'analizzare le conseguenze che la crisi epidemiologica ha prodotto sull'ambiente:

- le emissioni globali di anidride carbonica, motore principale del cambiamento climatico, hanno subito un calo dell'8% nel 2020; tuttavia, questa riduzione improvvisa e non programmata non avrà alcun effetto a lungo termine in quanto la concentrazione atmosferica di CO2 continua a salire rapidamente;
- l'interruzione, durata diversi mesi, dell'attività industriale, dei trasporti terrestri e aerei ha comportato una temporanea diminuzione dell'inquinamento atmosferico; tuttavia, a partire dalla ripresa post *lockdown*, un certo numero di paesi ha segnato un rapido ritorno ai livelli di inquinamento pre-crisi;

¹ OCSE, *Making the Green Recovery work for jobs, income and growth*, 2020, disponibile su www.oecd.org.

² www.un.org.

³ www.ilo.org.

⁴ OCSE, *Making the Green Recovery work for jobs, income and growth*, 2020, disponibile su www.oecd.org, p. 2.

- la riduzione dell'attività economica ha portato ad un miglioramento della qualità dell'acqua; anche in tal caso però si tratta di un fenomeno momentaneo, in quanto si prevede che l'inquinamento dei corsi d'acqua e delle zone costiere aumenterà con la ripresa dell'attività economica;
- un problema emerso con la pandemia riguarda l'aumento dei rifiuti sanitari, dovuto principalmente ai dispositivi di protezione individuale usa e getta, e della domanda di plastica monouso, in particolare per generi alimentari, consegna di cibo, assistenza sanitaria e imballaggi commerciali, a cui si aggiunge un'insufficiente capacità di riciclaggio e un crollo del prezzo di mercato della plastica riciclata;
- infine, la pandemia ha messo in luce anche la notevole interferenza umana con la biodiversità, nella misura in cui ha creato le condizioni affinché gli agenti patogeni potessero passare dagli animali all'uomo. La deforestazione, il degrado e la frammentazione degli habitat, l'intensificazione dell'agricoltura, il commercio di specie selvatiche e il cambiamento climatico hanno tutti svolto un ruolo cruciale nelle malattie zoonotiche.⁵

La pandemia e la conseguente crisi economica hanno sottolineato l'importanza della salute e della resilienza ambientale come complemento critico della salute pubblica: una migliore qualità dell'aria e dell'acqua, un'efficace gestione dei rifiuti e una maggiore protezione della biodiversità non solo possono ridurre la vulnerabilità delle comunità alle pandemie, ma possono migliorare anche il benessere e la capacità di reazione della società in generale.⁶ In quest'ottica, considerare gli aspetti ambientali e di inclusività nelle misure di ripresa rappresenta una strategia reciprocamente vantaggiosa, poiché consente ai governi di progredire verso il raggiungimento degli obiettivi e degli impegni ambientali, stimolando allo stesso tempo l'attività economica nel breve periodo e riducendo le disuguaglianze. Inoltre, se ben progettate e attuate, le misure di ripresa "verde" possono generare reddito, creare posti di lavoro, migliorare il benessere per tutti e costruire la resilienza. Secondo un'analisi preliminare condotta dal Segretariato dell'OCSE nell'agosto 2020, almeno 30 paesi OCSE e Key Partner hanno incluso misure volte a sostenere la transizione verso economie più verdi come parte dei loro programmi o strategie di ripresa. Si tratta in particolare di misure che comprendono sovvenzioni, prestiti e sgravi fiscali diretti al trasporto verde, all'economia circolare e alla ricerca, sviluppo e diffusione di energia pulita; il sostegno finanziario a famiglie e imprese per migliorare l'efficienza energetica e gli impianti di energia rinnovabile; nuovi finanziamenti e programmi per creare posti di lavoro e stimolare l'attività economica attraverso il ripristino dell'ecosistema; il controllo delle specie esotiche invasive e la conservazione delle foreste.⁷

Allo stesso tempo tuttavia, l'analisi dell'OCSE delinea anche la rotta di senso contrario intrapresa da diverse autorità governative. Si evidenzia infatti che 24 governi nazionali hanno annunciato misure che potrebbero avere, direttamente o indirettamente, un impatto negativo sull'ambiente. Tali iniziative includono piani per annullare le normative ambientali esistenti (comprese quelle sulla qualità dell'acqua, sull'inquinamento atmosferico e sulla plastica monouso), riduzioni o esenzioni di tasse, diritti e oneri legati all'ambiente, salvataggi incondizionati di industrie o società ad alta intensità di emissioni, maggiori sussidi alle infrastrutture ad alta intensità di combustibili fossili (compreso il trasporto su strada) e ai consumatori di elettricità.⁸

All'interno di tale scenario, l'OCSE vede la ripresa come un'opportunità per "ricostruire meglio", combinando l'enfasi sulla crescita e sulla creazione di posti di lavoro con il raggiungimento di traguardi e obiettivi ambientali.⁹ L'Organizzazione è anche consapevole che le misure di ripresa verde dovranno affrontare come priorità assoluta la questione dell'occupazione. Sotto questo aspetto, è confortante scoprire come vari settori e attività "verdi" offrano prospettive significative per la creazione di posti di lavoro e l'OCSE porta alcuni esempi in tal senso.

Innanzitutto, l'energia rinnovabile, in particolare il solare fotovoltaico, impiega più persone per unità di investimento ed energia rispetto alla produzione di combustibili fossili.¹⁰ L'Agenzia internazionale per le

⁵ OCSE, *Making the Green Recovery work for jobs, income and growth*, 2020, disponibile su www.oecd.org, p. 2-3.

⁶ OCSE, *Making the Green Recovery work for jobs, income and growth*, 2020, disponibile su www.oecd.org, p. 3.

⁷ OCSE, *Making the Green Recovery work for jobs, income and growth*, 2020, disponibile su www.oecd.org, p. 4.

⁸ OCSE, *Making the Green Recovery work for jobs, income and growth*, 2020, disponibile su www.oecd.org, p. 6.

⁹ OCSE, *Making the Green Recovery work for jobs, income and growth*, 2020, disponibile su www.oecd.org, p. 7.

¹⁰ IEA (2020), *Sustainable Recovery*, Paris <https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery>, in OCSE, *Making the Green Recovery work for jobs, income and growth*, 2020, disponibile su www.oecd.org, p. 10.

energie rinnovabili (IRENA) stima che l'energia rinnovabile potrebbe impiegare più di 40 milioni di persone entro il 2050 e che l'occupazione totale nel settore energetico può raggiungere i 100 milioni entro il 2050, rispetto ai circa 58 milioni di oggi, se la comunità internazionale utilizzasse appieno la sua energia rinnovabile potenziale. Anche l'efficienza energetica offre significative opportunità per la rapida creazione di posti di lavoro, con l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) che stima un potenziale fino a 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro all'anno come parte degli sforzi di ripresa.¹¹

Un'altra possibile fonte di occupazione nella ripresa verde è rappresentata dalle professioni legate alla natura. Ad esempio, il ripristino dell'ecosistema negli Stati Uniti fornisce occupazione diretta a 126.000 lavoratori e genera una produzione economica di 9,5 miliardi di dollari all'anno. Anche il settore dell'agricoltura biologica contribuisce alla creazione di posti di lavoro: numerosi studi hanno rilevato che il fabbisogno di manodopera per ettaro nelle aziende agricole biologiche è più elevato rispetto alle loro controparti convenzionali.¹²

Sempre in materia di occupazione, il documento in esame evidenzia infine un ulteriore fattore di rilievo, ovvero il fatto che la transizione verso un'economia più verde richieda nuove competenze, sia per i posti di lavoro emergenti che per quelli esistenti e in evoluzione: senza una forza lavoro adeguatamente formata la transizione sarà impossibile. La carenza di competenze costituisce una delle maggiori problematiche soprattutto nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, della ristrutturazione degli edifici e dell'edilizia, ed è particolarmente pronunciata nei paesi in via di sviluppo. La disponibilità di lavoratori e imprese con le competenze richieste per lo svolgimento di lavori verdi è fondamentale non solo per avviare la transizione verso la *green economy*, ma anche per assicurare che la stessa sia giusta, nel senso che garantisca l'inclusione sociale ed un lavoro dignitoso. Infatti, nonostante la trasformazione energetica abbia un impatto positivo sull'occupazione, milioni di lavoratori dei combustibili fossili si troveranno a dover cercare un nuovo lavoro. Ecco perché è fondamentale investire su misure per la formazione professionale e la riqualificazione in grado di migliorare la trasferibilità tra aziende e settori, aumentando così la capacità di ricollocare con successo gli inoccupati/disoccupati.¹³

Un ruolo di spicco nella ripresa verde è infine giocato, ad avviso dell'OCSE, dalla finanza sostenibile, ossia l'applicazione del concetto di sviluppo sostenibile all'attività finanziaria, e dalla cooperazione internazionale. Sotto il primo profilo, per finanziare completamente la transizione a basse emissioni di carbonio, le risorse pubbliche impegnate in misure *green* devono essere utilizzate strategicamente per mobilitare il capitale da fonti private. Sotto il secondo aspetto invece, si richiede a gran voce una maggiore cooperazione internazionale in una serie di aree, che vanno ad esempio dallo sviluppo di vaccini e trattamenti, al coordinamento delle politiche fiscali e delle politiche monetarie. Essendo i problemi ambientali più urgenti in gran parte di natura transnazionale, per affrontare le sfide ambientali globali è necessaria una cooperazione multilaterale, soprattutto per realizzare l'azione di trasformazione necessaria al minimo costo.¹⁴

I modelli dell'economia lineare e dell'economia circolare

Dal rapporto dell'OCSE nonché dai vari documenti analizzati nella parte introduttiva di questo numero, emerge in generale come l'inverdimento delle economie non rappresenti un freno alla crescita, ma anzi costituisca un nuovo motore per la stessa, un generatore di posti di lavoro dignitosi ed una strategia vitale per l'eliminazione della povertà.¹⁵ In ogni caso, non è possibile descrivere in maniera esaustiva il concetto di *green economy* senza andare a definire sommariamente i modelli dell'economia lineare e dell'economia circolare.

L'economia lineare (o *brown economy*) è il tradizionale modello di produzione e di consumo usato dagli esseri umani e sintetizzabile attraverso quattro parole: estrai, produci, usi, butti. Tale modello economico è infatti basato sull'estrazione di materie prime, sulla trasformazione delle stesse in prodotti, sul loro consumo di massa, e sullo smaltimento dei rifiuti una volta raggiunto il fine vita del bene.

¹¹ OCSE, *Making the Green Recovery work for jobs, income and growth*, 2020, disponibile su www.oecd.org, p. 10.

¹² OCSE, *Making the Green Recovery work for jobs, income and growth*, 2020, disponibile su www.oecd.org, p. 10.

¹³ OCSE, *Making the Green Recovery work for jobs, income and growth*, 2020, disponibile su www.oecd.org, p. 10-11.

¹⁴ OCSE, *Making the Green Recovery work for jobs, income and growth*, 2020, disponibile su www.oecd.org, p. 11-12.

¹⁵ UNEP, *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*, 2011.

I prodotti dell'economia lineare si caratterizzano per un rapido decadimento di efficienza, di modo che gli stessi o smettono di funzionare dopo poco tempo dall'acquisto, divenendo inutili, oppure dopo un breve periodo diventano comunque obsoleti agli occhi del consumatore, che preferisce sostituire il bene con modelli più aggiornati o semplicemente più confacenti alle mode del momento. Tale processo viene definito come "obsolescenza programmata" e si realizza attraverso alcuni espedienti adottati nella fase di produzione, come l'utilizzo di materiali di qualità inferiore o facilmente deperibili, mediante il ricorso a sistemi elettronici all'uopo creati, o, ancora, attraverso la progettazione di costi di riparazione nettamente maggiori rispetto a quelli di acquisto, nonché tramite campagne pubblicitarie che mettano in risalto i nuovi modelli, solo apparentemente più funzionali di quelli precedenti, con l'obiettivo di invogliare il consumatore a gettare il prodotto ormai vecchio, rotto o non convenientemente aggiustabile, e a comprarne uno nuovo.

È chiaro che questo modello non potrà funzionare ancora per molto perché le risorse si stanno esaurendo e i rifiuti che ne derivano sono in spaventoso aumento, con conseguente impatto negativo sull'ambiente e, più da vicino, sulla nostra vita.

Quale potrebbe essere quindi la soluzione? Una possibile alternativa al modello lineare è rappresentata dalla cosiddetta economia circolare.

L'espressione "economia circolare" (*circular economy*), definita da alcuni in maniera semplicistica se non errata come l'evoluzione o il perfezionamento della *green economy*, indica un sistema economico in grado di auto-rigenerarsi, assicurando in tal modo anche la sua ecosostenibilità. Questo modello, banalmente, si ispira a ciò che avviene ciclicamente in natura, dove i rifiuti prodotti da una specie diventano il nutrimento per un'altra e dove le sostanze fluiscono: piante e animali nascono, crescono, muoiono e tornano alla terra, senza che nulla venga sprecato. Così, il sistema economico circolare aspira a limitare il prelievo di risorse, distinguendo tra due tipologie di flussi di materiali:

- quelli biologici, che possono essere reintegrati nella biosfera,
- e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera.

Più precisamente, il consumo avviene solo nei cicli biologici, dove cibo e materiali a base biologica (come il cotone o il legno) sono progettati per essere reimmessi nel sistema, una volta raggiunto il loro fine vita, attraverso processi come il compostaggio e la digestione anaerobica. Questi cicli rigenerano i sistemi viventi, come il suolo, che fornisce risorse rinnovabili per l'economia. I cicli tecnici, invece, recuperano e ripristinano i prodotti, i componenti ed i materiali attraverso strategie come il riutilizzo, la riparazione, la rigenerazione o (in ultima istanza) il riciclaggio, in modo da creare un sistema a circuito chiuso.¹⁶

La sostenibilità come fonte di occupazione: il Rapporto dell'OIL del 2018

Abbiamo ormai appurato come l'eco-compatibilità di un nuovo modello economico non impedisca la creazione di ricchezza né tantomeno affligga l'opportunità di occupazione. Anzi, è proprio il contrario: lo sviluppo di settori verdi porta inevitabilmente con sé importanti possibilità di investimento, crescita e occupazione per l'intero sistema produttivo. Ciò è dimostrato anche dalle previsioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), all'interno del rapporto intitolato "*World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs*"¹⁷.

Il rapporto esamina la sostenibilità ambientale nel mondo del lavoro, concentrandosi su come il cambiamento climatico e il degrado ambientale avranno un impatto sui mercati del lavoro, influenzando sia il volume che la qualità dell'occupazione.

Innanzitutto, l'OIL è consapevole che la transizione verso un'economia verde causerà inevitabilmente la perdita di posti di lavoro, dovuta principalmente alla riduzione delle industrie ad alta intensità di carbonio, ma rassicura anche che la stessa sarà più che compensata dalla creazione di nuove opportunità professionali. Le misure adottate nella produzione e nell'uso dell'energia, ad esempio, porteranno:

- alla perdita di circa 6 milioni di posti di lavoro
- e alla creazione di circa 24 milioni di posti di lavoro.

¹⁶ www.ellenmacarthurfoundation.org.

¹⁷ ILO, *World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs*, 2018, disponibile su www.ilo.org.

L'aumento netto è dunque pari a 18 milioni di opportunità lavorative in tutto il mondo, considerato dall'OIL come il risultato dell'adozione di pratiche sostenibili, inclusi i cambiamenti nel mix energetico, l'aumento dell'uso di veicoli elettrici e la valorizzazione dell'efficienza energetica negli edifici esistenti e futuri. Affinché la transizione sia veramente giusta ed equa, gli sforzi per promuovere l'economia verde devono essere tuttavia accompagnati da politiche che facilitino la ricollocazione dei lavoratori che hanno perso il posto, e che promuovano un lavoro dignitoso.¹⁸

Si evidenzia comunque che dei 163 settori economici analizzati, solo 14 mostrano perdite di occupazione di oltre 10.000 posti di lavoro in tutto il mondo e solo 2 - raffineria di petrolio ed estrazione di petrolio greggio - mostrano perdite di 1 milione o più di posti di lavoro.¹⁹

Un altro aspetto di cruciale importanza ad avviso dell'OIL riguarda l'adozione di un'economia circolare che enfatizzi il riutilizzo, il riciclaggio, la rigenerazione e la riparazione dei beni. La stessa creerà infatti circa 6 milioni di nuove opportunità di lavoro in tutto il mondo, poiché tali azioni sostituiranno il modello tradizionale di "estrazione, produzione, utilizzo e smaltimento".²⁰

Dal punto di vista del lavoro, la sostenibilità ambientale è dunque fondamentale, e lo è ancora di più se si osserva che, ogni anno, tra il 2000 e il 2015, i disastri naturali causati o aggravati dall'uomo hanno provocato una perdita globale di anni di vita lavorativa equivalente allo 0,8% di un anno di lavoro. In prospettiva, i previsti aumenti di temperatura renderanno più comune lo "stress da caldo", riducendo il numero totale di ore di lavoro del 2% a livello globale entro il 2030 e interessando soprattutto i lavoratori dell'agricoltura e dei paesi in via di sviluppo. I danni associati ad un cambiamento climatico assoluto mineranno quindi la crescita del PIL, la produttività e le condizioni di lavoro. L'inquinamento locale di aria, acqua e suolo nonché altre forme di degrado ambientale influiscono negativamente sulla salute, sul reddito, sulla sicurezza alimentare e sulla produttività dei lavoratori. Questo impatto negativo può essere ridotto mediante l'adozione di politiche specifiche, comprese misure di sicurezza e salute sul lavoro, politiche di protezione sociale e altre azioni progettate per adattarsi ad un ambiente in evoluzione.²¹

Greening with jobs rileva che, attualmente, 1,2 miliardi di posti di lavoro dipendono direttamente dalla gestione efficace e dalla sostenibilità di un ambiente sano; ciò vale, in particolare, per i lavori nell'agricoltura, nella pesca e nella silvicoltura, che dipendono da processi naturali come la purificazione dell'aria e dell'acqua, il rinnovamento e la fertilizzazione del suolo, l'impollinazione, il controllo dei parassiti, la moderazione di temperature estreme e la protezione da tempeste, inondazioni e forti venti. Il degrado ambientale minaccia questi servizi ecosistemici e i posti di lavoro che da essi dipendono. Gli effetti del degrado ambientale sul mondo del lavoro sono poi più acuti per i lavoratori più vulnerabili: i lavoratori dei paesi a basso reddito e delle piccole isole in via di sviluppo, i lavoratori rurali, le persone in povertà, i popoli indigeni e tribali e altri gruppi svantaggiati sono infatti i più colpiti dall'impatto del cambiamento climatico.

La transizione verso un'economia verde non è dunque solo urgente per il bene del pianeta, ma è anche compatibile con il miglioramento del lavoro dignitoso.²²

Le diverse tipologie di politiche per il lavoro

Il Rapporto dell'OIL contiene una sezione nella quale vengono analizzati i principali strumenti normativi adottati a livello nazionale in materia di *green economy*. L'analisi evidenzia che molto spesso le regole per rendere l'ambiente più sostenibile sono sparse tra variegati interventi legislativi che disciplinano questioni e settori specifici, tra cui energia, uso del suolo, agricoltura, silvicoltura, gestione dei rifiuti e mobilità.²³ In particolare, dal punto di vista della legislazione e delle politiche volte a rendere "più verdi" i posti di lavoro, l'OIL individua quattro tipi di approccio.²⁴

¹⁸ ILO, *World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs*, 2018, disponibile su www.ilo.org, p. 1.

¹⁹ ILO, *World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs*, 2018, disponibile su www.ilo.org, p. 43.

²⁰ ILO, *World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs*, 2018, disponibile su www.ilo.org, p. 37 e 52.

²¹ ILO, *World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs*, 2018, disponibile su www.ilo.org, p. 2.

²² ILO, *World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs*, 2018, disponibile su www.ilo.org, p. 2.

²³ ILO, *World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs*, 2018, disponibile su www.ilo.org, p. 85.

²⁴ UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2019 - Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro*, 2019, p. 37.

In primo luogo, nuove normative possono essere adottate come parte di un quadro giuridico o politico specifico sull'occupazione in transizione, affrontando la maggior parte delle questioni ad esse correlate. Alcuni paesi hanno adottato o discusso atti normativi in materia di lavoro che si occupano di *green jobs* in tutti i settori di interesse (ad esempio *Bill for a Green Jobs Act* introdotto nel 2016 nel New Brunswick, Canada).

In secondo luogo, i paesi possono ricomprendere la tematica dell'occupazione nelle politiche e nei piani per lo sviluppo e la crescita verde. Ad esempio, nella Repubblica di Corea, il *Framework Act on Low Carbon, Green Growth* (2010) include diverse disposizioni sull'occupazione. La definizione di “crescita verde” comprende la creazione di nuove opportunità di lavoro e l'occupazione è identificata come uno dei principi fondamentali per la promozione della crescita a basse emissioni di carbonio. Inoltre, il governo è tenuto a fornire supporto tecnico nonché a creare ed espandere posti di lavoro per la tecnologia verde e le industrie verdi, in modo che ogni cittadino possa beneficiarne.

In terzo luogo, i paesi possono incorporare considerazioni sul lavoro in leggi e politiche su settori specifici o aree di interesse particolari, come l'adattamento o la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'energia rinnovabile, la protezione ambientale, l'uso del suolo, la silvicoltura e la gestione dei rifiuti. Ad esempio, la legislazione in Algeria sull'efficienza energetica e la promozione delle energie rinnovabili sostiene la creazione di un ambiente favorevole che può portare alla creazione di imprese di servizi energetici e quindi alla generazione di opportunità di lavoro.

In quarto luogo, può essere adottato un approccio misto, attraverso una legislazione specifica sui lavori verdi e l'integrazione delle questioni del lavoro all'interno di leggi e politiche settoriali. Ad esempio, le Filippine hanno adottato il *Green Jobs Act* del 2016 e hanno incorporato le disposizioni relative all'occupazione nelle leggi settoriali, come il *Renewable Energy Act* del 2008 e il *People's Survival Fund Act* del 2011.²⁵

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro si sofferma poi sull'esempio concreto del codice del lavoro francese, il quale contiene alcuni riferimenti ambientali nell'ambito dei diritti e dei doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori. In particolare, la sezione L.4133 stabilisce il cosiddetto diritto di allerta (*droit d'alerte*) o preallarme. Si tratta di un diritto che trae origine dall'obbligo costituzionale di proteggere l'ambiente, nonché dalla legge n. 2013-316 del 16 aprile 2013, che autorizza le persone fisiche o giuridiche a rendere pubbliche informazioni che, se non rivelate, possono rappresentare un grave rischio per l'ambiente. Più precisamente, i lavoratori possono esercitare il diritto di allerta in presenza di tre condizioni cumulative:

- 1) l'esistenza di un rischio per l'ambiente;
- 2) la gravità del rischio;
- 3) la sua relazione con il prodotto o con i processi di produzione utilizzati dall'impresa.

Una notifica può essere presentata dal rappresentante del personale al comitato per la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro. L'allerta deve essere registrata per iscritto e il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore notificante dell'azione intrapresa di conseguenza. Nonostante il datore di lavoro sia libero di decidere l'azione da intraprendere, le comunicazioni registrate forniscono un sistema di tracciamento integrato e, di conseguenza, il datore di lavoro dovrebbe essere tenuto a giustificare la *due diligence* e l'adeguatezza delle misure adottate in caso di procedimento civile o penale.

Il diritto di allerta viene presentato dall'OIL come esempio virtuoso, in quanto contribuisce ad una migliore integrazione del mondo del lavoro e dell'ambiente, aiutando l'impresa ad agire in caso di minaccia imminente di danno ambientale.²⁶

Uno sguardo al panorama italiano

Gli eco-investimenti delle imprese italiane, prima del Covid...

Focalizzando l'attenzione sul panorama nazionale, nel quinquennio 2015-2019 il sistema imprenditoriale italiano ha puntato in maniera decisiva sugli eco-investimenti.

²⁵ ILO, *World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs*, 2018, disponibile su www.ilo.org, p. 85.

²⁶ ILO, *World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs*, 2018, disponibile su www.ilo.org, p. 88.

In particolare, nella decima edizione del Rapporto “*GreenItaly 2019 Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro*”, redatto dalla Fondazione Symbola in collaborazione con Unioncamere, si legge che il numero delle imprese dell’industria e dei servizi, che hanno investito tra il 2015 e il 2019 in prodotti e tecnologie *green*, capaci di garantire un maggiore risparmio energetico e/o un minore impatto ambientale, è passato da 345.390 a 432.288. Praticamente quasi una su tre, o meglio il 31,2% dell’intera imprenditoria extra-agricola.²⁷

Guardando innanzitutto ai *settori* che si caratterizzano per una maggiore attitudine agli eco-investimenti, al primo posto si colloca il comparto industriale (34,4%), probabilmente anche in considerazione degli alti livelli di impatto ambientale. In particolare, il settore delle *public utilities* idriche ed energetiche è quello in cui si registra la quota più alta di imprese che compiono investimenti *green*, interessando una quota di imprese pari al 42,46%. Anche nel comparto manifatturiero (35,8%) e nel settore delle costruzioni (32%) è ravvisabile una pregevole inclinazione agli eco-investimenti.²⁸

Dal punto di vista delle *dimensioni delle imprese*, sebbene la propensione *green* sembra essere direttamente proporzionale all’entità dell’azienda, risalta la quota particolarmente elevata delle imprese medio-grandi, che contano tra 249 e 500 dipendenti e in cui gli eco-investimenti coinvolgono quasi due imprese su tre (61,6%). Seguono le imprese di dimensioni maggiori (con oltre 500 addetti), che si connotano per una quota del 56,1%, e, in coda, le imprese medio-piccole con i seguenti rapporti numerici: 50-249 addetti (43,7%), 10-49 (40,9%) e 1-49 (28,3%).²⁹

A *livello geografico*, la quota più elevata di aziende che hanno investito o investiranno nel verde si concentra nel Nord Est (32,3%), rincorso dal Nord Ovest (31,6%), Mezzogiorno (31,2%) e Centro Italia (29,5%). Scendendo nello specifico, sul piano della ripartizione regionale, guidano la graduatoria Lombardia (con quasi 78mila imprese, il 18% del totale nazionale) e Veneto (43mila unità, il 9,9% del dato Italia), mentre la classifica provinciale è capeggiata da Milano e Roma, grazie rispettivamente a quasi 31mila e oltre 30mila imprese che investono in eco-tecnologie.³⁰

Infine, sotto il *profilo generazionale*, il Rapporto mostra che sono i giovani imprenditori a spingere più fermamente verso la sostenibilità ambientale: il 47% delle imprese eco-investitrici sono guidate da under 35, contro il 23% nel caso delle altre.³¹

...e dopo il Covid: le imprese *green* nella crisi pandemica

Nel mese di ottobre 2020, Unioncamere, con la collaborazione del Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, per valutare come l’emergenza epidemiologica da COVID-19 abbia inciso sul sistema imprenditoriale italiano ed esaminare le contromisure che sono state messe in campo, ha condotto un’indagine rapida su mille aziende manifatturiere, con un numero di addetti compreso tra 5 e 499, nella quale sono stati analizzati i seguenti aspetti:

- gli effetti della pandemia sull’attività dell’impresa;
- le conseguenze del *lockdown* in termini di sospensione o riduzione dell’attività;
- gli interventi per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 (riorganizzazione degli spazi, interventi di sanificazione, tutela della salute, controlli, ecc.);
- le misure di gestione del personale (lavoro agile, gestione dei turni, ricorso a trattamenti di integrazione salariale ecc.);
- il rapporto con la tecnologia;
- gli impatti sull’attività e sul mercato attuale;
- le difficoltà a livello di commercio internazionale;
- i problemi di liquidità, di accesso al credito e di indebitamento;
- le azioni di governo intraprese per sostenere le imprese.³²

²⁷ UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2019 - Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro*, 2019, p. 84.

²⁸ UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2019 - Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro*, 2019, p. 84.

²⁹ UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2019 - Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro*, 2019, p. 86.

³⁰ UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2019 - Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro*, 2019, p. 86-91.

³¹ UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2019 - Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro*, 2019, p. 102.

³² UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2020 - Un’economia a misura d’uomo per affrontare il futuro*, 2020, p. 124.

Ebbene, i risultati dello studio dimostrano che le imprese più votate al *green* sono quelle che hanno reagito in modo migliore e con più resilienza allo shock pandemico.

In primo luogo, infatti, le imprese manifatturiere *green* sono state in grado di mantenere attive le proprie produzioni in misura maggiore in confronto alle altre: il 39% non ha mai interrotto l'attività, contro il 29% delle imprese non eco-investigatrici.

In secondo luogo, tra le imprese che hanno investito su processi e prodotti a maggior risparmio energetico, idrico e/o a minor impatto ambientale, il 16% ha registrato un aumento del proprio fatturato, contro il 9% delle imprese non *green*. Ciò non vuol dire che tali aziende non abbiano risentito della crisi conseguente all'emergenza sanitaria, ma semplicemente che chi ha investito in sostenibilità ha avuto ripercussioni più contenute ed ancora una volta sono i numeri a provarlo: solo l'8,2% delle imprese manifatturiere eco-investigatrici ha subito nel 2020 un calo di fatturato di oltre il -15%, contro il 14,5% (quasi il doppio) per quanto riguarda le altre imprese.

In terzo luogo, il vantaggio di competitività *green* si conferma anche sotto il profilo occupazionale, posto che assume il 9% delle *green* contro il 7% delle altre, e di export, dove si registra un aumento per il 16% contro il 12% delle imprese che non hanno investito nel verde. Tali differenze percentuali si spiegano anche in ragione del fatto che le imprese eco-investigatrici sono più orientate all'innovazione, al digitale e alle tecnologie 4.0: le stesse investono in maniera più consistente in ricerca e sviluppo (33% contro 12%), innovano di più (73% contro 46%), ricorrono - o ricorreranno - alle tecnologie 4.0 (25% contro 14%) e favoriscono skills 4.0 (22% contro 11%).³³

Il rapporto di Unioncamere e Symbola analizza poi le modalità di reazione delle imprese rispetto all'emergenza epidemiologica tutt'ora in corso. Tra le contromisure privilegiate dalle imprese *green* vi sono il ricorso al lavoro digitale, la riorganizzazione dei tempi di lavoro, il miglioramento delle capacità manageriali, l'aumento dell'utilizzo dei canali di vendita online e l'attività di formazione per il personale sulle nuove tecnologie digitali. Ancora una volta, *GreenItaly 2020* rimarca che questo utilizzo crescente del digitale porta con sé una maggiore utilizzabilità della forza lavoro da parte delle imprese e, per contro, un minore necessità di ricorrere a strumenti quali CIG e FIS.

Vengono inoltre indicati anche i settori sui quali le imprese manifatturiere ritengono imprescindibile intervenire con investimenti al fine di tamponare gli effetti negativi del COVID-19; si collocano ai primi posti: il sostegno alla ripresa dei consumi (27%), il sostegno all'occupazione e al mantenimento dei posti di lavoro, inclusi aspetti relativi al tema conciliazione vita-lavoro - fattore sottolineato con maggior slancio dalle imprese *green* - (21%), l'erogazione di liquidità per integrare i mancati guadagni (20%).³⁴

Infine, viene evidenziato che la transizione verde è resa possibile anche da un collegamento tra imprese e istituzioni pubbliche territoriali: le aziende che hanno compiuto (o che hanno in programma di compiere) investimenti *green* hanno ammesso di aver instaurato *ex novo* o comunque consolidato forme di collaborazione con le Regioni, i Comuni e le Camere di commercio nel 17% dei casi, a fronte di un 5% emerso per tutte le altre.³⁵

I benefici ambientali del ricorso al digitale: il caso dello *smart working*

Poco fa abbiamo accennato alle misure di gestione del personale adottate dalle aziende nel corso del 2020 per far fronte all'emergenza sanitaria. Tra queste, il *lockdown* ha senz'altro attribuito un ruolo di spicco ad una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro che fino a quel momento era priva di rilevante applicazione nel contesto nazionale, lo *smart working*.

Il lavoro agile ha trovato espressa regolamentazione all'interno della legge n. 81/2017, da cui si evince l'intento del legislatore di disciplinare una modalità di lavoro flessibile, stabilita mediante accordo tra le parti, per incrementare la competitività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Lo *smart working* presenta essenzialmente tre caratteristiche:

³³ UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2020 - Un'economia a misura d'uomo per affrontare il futuro*, 2020, p. 126-130.

³⁴ UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2020 - Un'economia a misura d'uomo per affrontare il futuro*, 2020, p. 135.

³⁵ UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2020 - Un'economia a misura d'uomo per affrontare il futuro*, 2020, p. 139.

- la prestazione si svolge in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali;
- l'attività lavorativa può essere svolta tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici;
- quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa.

Tralasciando l'esposizione della disciplina normativa dedicata al lavoro agile, si vuole ora focalizzare l'attenzione sull'impatto ambientale di questa particolare forma di lavoro flessibile. Le conseguenze più evidenti sono ravvisabili in termini di riduzione del traffico, inquinamento dell'aria, inquinamento acustico, risparmio energetico e minore utilizzo di plastica. Tali effetti sono stati messi in luce da tre diverse sperimentazioni, temporalmente collocate prima della pandemia, che si andranno brevemente a descrivere.

ENEA, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha realizzato la prima indagine nazionale su telelavoro e lavoro agile nella Pubblica amministrazione, intitolata "*Il tempo dello Smart Working. La PA tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell'ambiente*". Lo studio coinvolge 29 amministrazioni pubbliche e 5.555 dipendenti che sono stati in telelavoro e/o in lavoro agile nel quadriennio 2015-2018 ed ai quali è stato somministrato un questionario on-line anonimo. Tra i diversi aspetti, il questionario ha indagato su come il lavoro a distanza abbia inciso sulla domanda di mobilità legata agli spostamenti pendolari. L'indagine è ricompresa nel progetto "*Smart Working x Smart Cities*", che analizza la flessibilità organizzativa del lavoro a distanza e le sue variegate ripercussioni sulla qualità del lavoro, sulla valorizzazione delle persone e sulla sostenibilità urbana.³⁶

Proprio sotto il profilo della sostenibilità urbana, i risultati dell'indagine mostrano che, grazie allo *smart working*, sono state evitate percorrenze complessive pari a circa 46 milioni di chilometri ed emissioni di anidride carbonica per circa 8.000 tonnellate, con un risparmio per il mancato acquisto di carburante pari a circa 4 milioni di euro. Sono inoltre state evitate 17,9 tonnellate di ossidi di azoto e 1,75 tonnellate di PM10. Per far comprendere gli effetti benefici sull'ambiente che possono avere semplici modifiche dell'organizzazione del lavoro orientate alla flessibilità dei tempi e dei luoghi di lavoro, l'indagine traduce le tonnellate di emissioni evitate in termini di "alberi equivalenti", affermando che 8.000 tonnellate di anidride carbonica evitate rappresentano l'assorbimento di 500 ettari di bosco per ciascuno dei quattro anni di indagine.³⁷

I risultati dello studio di ENEA in termini di abbattimento di emissioni sono confermati anche dalla sperimentazione triennale di *smart working* condotta a partire dal 2017 dal Comitato per la Promozione dell'imprenditoria femminile della Camera di commercio di Mantova, in collaborazione con Ats, Regione e Comune di Mantova.

La sperimentazione ha coinvolto 21 imprese di diverse dimensioni, attive in differenti settori economici, e 250 persone. Tra gli indici impiegati per esaminare il triennio di sperimentazione, oltre al benessere delle persone, ai vantaggi derivati all'azienda, ai risparmi economici e quelli in termini di tempo, compare anche la salute ambientale. Sotto quest'ultimo aspetto, in particolare, i risultati dello studio, presentati per la prima volta nel gennaio del 2020, mostrano che grazie ai 304.702 chilometri non percorsi per recarsi sul posto del lavoro, l'aria del territorio è più pulita: a livello di emissioni, sono infatti state evitate 42 tonnellate di anidride carbonica, per il cui assorbimento sarebbe stata necessaria l'attività di 2.792 alberi³⁸.

Spostandoci al di fuori dei confini italiani, il terzo ed ultimo studio socio-economico che si intende brevemente presentare è stato condotto nel 2018 da Regus, multinazionale che offre spazi di lavoro flessibili, ed è intitolato "*The added value of flexible working*".

³⁶ ENEA, *Il tempo dello Smart Working. La PA tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell'ambiente. Primi risultati dell'indagine nazionale su lavoro agile e telelavoro nel settore pubblico*, 2020, a cura di PENNA. A, FELICI B., ROBERTO R.; RAO M., ZINI A., p. 8.

³⁷ ENEA, *Il tempo dello Smart Working. La PA tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell'ambiente. Primi risultati dell'indagine nazionale su lavoro agile e telelavoro nel settore pubblico*, 2020, a cura di PENNA. A, FELICI B., ROBERTO R.; RAO M., ZINI A., p. 38-40.


³⁸ I dati si riferiscono al totale in un anno per l'intero campione, considerando una media di 3,1 gg/mese per 11 mesi; www.imprenditoriafemminile.camcom.it.

Lo studio analizza gli effetti del lavoro agile prendendo in esame sedici paesi³⁹ e, anche in questo caso, il terreno di indagine ha ricompreso non solo i vantaggi economici e personali, ma anche i benefici ambientali. Sul piano dell’impatto ambientale infatti, esso dimostra che l’adozione su vasta scala del lavoro flessibile può portare ad un abbattimento di emissioni pari a 214 milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno entro il 2030, un valore pari al volume di CO2 assorbito da 5 miliardi e mezzo di alberi in dieci anni. A livello geografico, solo in Inghilterra potrebbero essere abbattute 7,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica, con 115 milioni di ore risparmiate evitando lo spostamento casa-lavoro; negli Stati Uniti, i valori sono pari rispettivamente a 110 milioni di tonnellate di CO2 e 960 milioni di ore.

In conclusione, per le aziende che cercano di sostenere un futuro più verde, una possibile soluzione è quella di continuare a offrire lavoro a distanza ai propri dipendenti anche dopo la pandemia.

I green jobs

I lavori catalogabili come *green jobs* sono quelli che concorrono a moderare gli effetti negativi per l’ambiente, favorendo lo sviluppo di imprese sostenibili da un punto di vista ambientale, economico e sociale, sia nelle aree tradizionali, quali l’industria e le costruzioni, sia nei settori più emergenti, come quello delle energie rinnovabili. In particolare, i lavori verdi contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica e a limitare il consumo di materie prime, a limitare le emissioni di gas a effetto serra, a ridurre al minimo la produzione di rifiuti e l’inquinamento, a proteggere e ripristinare gli ecosistemi, a consentire alle imprese e alle comunità di adattarsi ai cambiamenti climatici. È poi possibile distinguere tra i lavori nel settore della produzione di beni e servizi verdi, da un lato, e lavori in qualsiasi settore, che si caratterizzano per l’utilizzo di procedure rispettose dell’ambiente: per l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, possono quindi essere considerati *green jobs* tutti quelli che rientrano nella parte tratteggiata del diagramma⁴⁰:



Fonte ILO

Le professioni verdi in Italia...

Per quanto riguarda l’Italia, i dati raccontano che nel 2018 il numero dei *green jobs* ha oltrepassato la soglia dei 3 milioni, rappresentando il 13,4% del totale dell’occupazione complessiva, valore che nel 2017 era pari a 13,0%. Ciò significa che l’occupazione *green* nel 2018 è cresciuta rispetto al 2017 di oltre 100 mila unità, con un incremento del +3,4% rispetto al +0,5% verificato per le altre figure professionali.⁴¹

Restringendo il campo ai dati regionali, la Lombardia comprende il 21,3% del *green jobs* occupati in Italia, seguita dal Lazio che ne aggiunge un altro 10,3%: le due regioni da sole costituiscono un terzo delle professioni *green* del Paese. In termini di presenza relativa, a fronte del 13,4% nazionale si ravvisano valori di circa un punto più alti nel Nord del Paese, con il Trentino-Alto Adige in cima (15,2%), seguito dall’Emilia-Romagna (15,0%), dalla Lombardia (14,9%) e dal Piemonte (14,2%). Nel Centro Italia i valori sono conformi alla media

³⁹ Australia; Austria; Canada; Cina; Francia; Germania; Giappone; Gran Bretagna; Hong Kong; India; Nuova Zelanda; Paesi Bassi; Polonia; Singapore; Stati Uniti e Svizzera.

⁴⁰ www.ilo.org; ILO, *Green jobs becoming a reality Progress and outlook 2013*, disponibile su www.ilo.org, p. 6.

⁴¹ UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2019 - Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro*, 2019, p. 114-129.

(13,5%), mentre nel Mezzogiorno, rispetto all'11,1% riscontrato nella generalità dei casi risaltano i valori del Molise (13,5%) e dell'Abruzzo (13,2%).⁴²

Anche nel 2019 i *green jobs* continuano a crescere: il numero di contratti relativi ai lavori verdi la cui attivazione è prevista dalle imprese è pari a circa 521.747 unità, corrispondenti alla richiesta di posizioni professionali il cui lavoro è direttamente rivolto alla produzione di beni e servizi *green* o a limitare l'impatto ambientale dei cicli produttivi. Si evidenzia che il dato di flusso è maggiore rispetto a quanto riscontrato nel rapporto del 2018, in cui il valore era pari a 473.500 unità.⁴³

Il rapporto esamina poi il livello dei titoli di studio richiesto rispetto alla domanda di *green jobs*: nel 35,2% dei casi è richiesto un livello di istruzione universitario, a fronte di un valore del 9,8% per le altre figure professionali. Le competenze nel campo della *green economy* divengono quindi sempre più fondamentali. Ciò trova riscontro anche nella maggiore necessità di formazione interna ed esterna rilevata (44,6% contro 36,4%). Inoltre, dalle professionalità in campo *green* le imprese pretendono non solo formazione più elevata, ma anche un'esperienza specifica nella professione, ritenuta imprescindibile per il 32,3% dei contratti per *green jobs* previsti in entrata, contro il 17,7% delle altre figure, nonché singole competenze trasversali quali la flessibilità, l'adattamento, la capacità di lavorare sia in gruppo che in autonomia, e quella di *problem solving*. Sono tutti fattori che spiegano perché è sempre assai demarcata, per i *green jobs*, la difficoltà di reperimento, che arriva al 41,1%, contro 24,5% nel caso dei lavori non *green*.

Ulteriori dati confortanti si rinvergono rispetto al tema della stabilità contrattuale, in quanto viene sottolineato che le assunzioni a tempo indeterminato sono oltre il 49,2% nel caso dei *green jobs*, quando nel resto delle altre figure tale quota scende a 25,7%.⁴⁴

...e i *green jobs* più diffusi

Ma quali sono i *green jobs* attualmente più diffusi nel contesto nazionale?⁴⁵

Sopra si accennava al fatto che formazione interna ed esterna, esperienza professionale nel campo e *soft skills* rappresentano il mix di ingredienti richiesto dalle imprese che ricercano figure professionali legate all'ecosostenibilità. Più precisamente, al primo posto si colloca stabilmente la competenza *green*. Si stima ad esempio che, nel 2018, la stessa sia considerata necessaria per svolgere la propria professione per il 78,8% dei 4,5 milioni di entrate programmate dalle imprese, cioè 3,6 milioni di posizioni.

Ma a chi viene richiesta tale competenza?

Innanzitutto, a livello di posizione aziendalemente occupata, i soggetti per i quali la competenza *green* è assolutamente necessaria sono quelli facenti parte di gruppi di livello alto e di livello intermedio (dai dirigenti agli operai specializzati), per i quali la percentuale non si abbassa mai sotto la soglia dell'80%.

Il rapporto individua poi dieci macrocategorie professionali per le quali la propensione al risparmio energetico e la sensibilità alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività aziendali ricoprono un livello elevato di importanza. Tali categorie includono: i tecnici della produzione e preparazione alimentare, gli ingegneri elettronici e in telecomunicazioni, gli ingegneri civili, i tecnici meccanici, gli installatori di linee elettriche, i riparatori e i cavisti, i tecnici della gestione dei cantieri edili, gli specialisti in contabilità e problemi finanziari, gli esperti legali in imprese o enti pubblici, i tecnici della sicurezza sul lavoro. All'interno delle suddette ripartizioni, il rapporto realizzato da Unioncamere individua dieci figure professionali *green* indicando per ciascuna di esse le caratteristiche principali:

1. *Cuoco sostenibile*, a cui si richiede la conoscenza dei marchi di qualità, delle produzioni biologiche e di quelle a km 0, della normativa in materia di certificazioni.
2. *Installatore di reti elettriche a migliore efficienza*, che deve conoscere non solo le novità tecniche e tecnologiche, ma anche le norme di riferimento e le modalità di applicazione delle leggi in materia di sicurezza.
3. *Meccatronico green*, la cui competenza dovrà essere certificata per legge.

⁴² UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2019 - Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro*, 2019, p. 114.

⁴³ UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2019 - Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro*, 2019, p. 118.

⁴⁴ UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2019 - Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro*, 2019, p. 120.

⁴⁵ UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2019 - Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro*, 2019, p. 130-134.

4. *Installatore di impianti di condizionamento a basso impatto ambientale*, che deve seguire un'apposita formazione e conseguire una qualificazione obbligatoria.
5. *Esperto in gestione dell'energia* (ingegnere energetico), il quale progetta e gestisce impianti con l'obiettivo di abbassare i consumi di materie prime e di energia; viene in particolare in rilievo la figura dell'esperto in gestione dell'energia ("Ege"), che è il responsabile del sistema di gestione dell'energia nell'ambito della norma ISO 50001.
6. *Promotore edile di materiali sostenibili*, che svolge compiti di consulenza e di supporto tecnico per sostenere il corretto utilizzo di materiali edili naturali e il ricorso a tecnologie e modalità di costruzione per la riqualificazione energetica degli edifici.
7. *Meccanico industriale green*, da cui si pretende un costante aggiornamento delle proprie competenze nell'installazione e nella manutenzione di impianti volti all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale.
8. *Giurista ambientale*, che compie un'attività di consulenza, rappresentanza ed assistenza nell'interpretazione delle leggi in materia di diritto ambientale.
9. *Informatico ambientale*, come il bioinformatico (che opera nel campo della biologia e della genomica) o il geoinformatico (che si occupa dell'applicazione dell'informatica alle scienze geologiche).
10. *Specialista in contabilità verde*, che dev'essere preparato sugli aspetti contabili, fiscali e finanziari legati alla sostenibilità, come quelli concernenti il sistema di incentivi (ecobonus, certificati bianchi ecc.).

A questi, si aggiungono tanti altri *green jobs* più o meno emergenti, quali l'esperto di *marketing* ambientale, l'esperto nella gestione del legno e delle risorse forestali, il designer eolico e fotovoltaico, i professionisti nel campo dell'architettura sostenibile, i ricercatori nell'ambito dei biocarburanti per i trasporti sostenibili. In ogni caso, da quanto esposto, emerge che la richiesta di lavori *green* non caratterizza unicamente i settori più tradizionali della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico e l'eolico, ma è presente anche nel settore manifatturiero e dei servizi.

L'inquadramento normativo della *green economy* nell'ordinamento italiano

Come abbiamo visto l'interesse per le tematiche ambientali è divenuto oggetto di discussione politica e legislativa sia a livello internazionale che europeo, traducendosi spesso in una vera e propria attività di normazione. A questo punto, si passerà quindi ad osservare la tematica in oggetto attraverso la lente del diritto, in modo da fornire al lettore una panoramica generale sui principali e più recenti interventi normativi succedutisi in materia nel contesto italiano.

Il d.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale)

Le origini più remote sono da rinvenirsi nel Testo Unico Ambientale (T.U.A.), definito anche impropriamente come "Codice dell'Ambiente", ossia il d.lgs. n. 152/2006, che, in attuazione della legge n. 308/2004, dopo una prima parte dedicata ai principi generali, detta disposizioni in materia di:

- procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
- tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Nel corso degli anni, il T.U.A. ha subito decine di modifiche, che hanno contribuito a stravolgerne l'architettura originaria. Tra i molteplici innesti normativi, è possibile ricordare il d.lgs. n. 4/2008, che detta disposizioni correttive e integrative al testo unico, il d.lgs. n. 128/2010, che ha inserito la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (IPPC) nonché introdotto modifiche in tema di inquinamento atmosferico, il d.lgs. n. 205/2010, con cui il legislatore ha recepito la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, il d.lgs. n. 219/2010, che dà attuazione alle direttive comunitarie concernenti il

sistema di qualità delle acque⁴⁶, la legge n. 68/2015, che ha introdotto nel codice penale i delitti ambientali, prevedendo quali fattispecie autonome di reato alcuni dei fenomeni più rischiosi per l'ambiente, il d.lgs. n. 116/2020, che recepisce due delle quattro direttive del “Pacchetto Economia Circolare” e il d.l. n. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”).

La legge n. 221/2015 (Collegato ambientale)

Tra le modifiche legislative apportate al Codice dell'Ambiente spicca anche la legge n. 221/2015, che tra le sue origini dalla legge di stabilità del 2014⁴⁷, contenente la delega al Parlamento per l'approvazione di una legge organica su ambiente e sostenibilità. Così, con un considerevole impegno, segnato da ben tre letture in sede parlamentare, è stata varata la prima legge organica in materia di *green economy*, la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy*, e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, altrimenti nota come Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014 ed entrata in vigore il 2 febbraio 2016.

La legge interviene essenzialmente per modificare diverse disposizioni del Codice dell'ambiente, e di leggi speciali e di settore, ad esempio in materia di appalti ed energia, nonché, come facilmente intuibile dalla sua rubrica, per introdurre diverse misure per dare attuazione al modello economico della *green economy* e favorire la transizione verso un'economia circolare.

Le novità introdotte sono talmente tante e diversificate che non basterebbe un intero manuale per descriverle tutte in maniera esauriente. Si cercherà, pertanto, di mettere in luce gli aspetti più interessanti ed innovativi di una riforma che ha inteso approcciarsi (senza successo, ad avviso di alcuni) in maniera inedita alle problematiche ambientali. Prescindendo da valutazioni circa il concreto raggiungimento di tale obiettivo, è certo che il Collegato ambientale costituisca almeno il tentativo di trasporre sul piano legislativo l'idea di un'economia eco-sostenibile.

La legge detta molteplici disposizioni in materia di:

- tutela della natura e sviluppo sostenibile;
- valutazioni ambientali;
- energia;
- *green public procurement*;
- gestione dei rifiuti;
- materiali post consumo e recupero degli scarti;
- bonifiche;
- difesa del suolo e risorse idriche;
- protezione della flora e della fauna;
- mobilità sostenibile;
- reati ambientali.

Meritano poi attenzione le disposizioni che si occupano del possesso di determinate certificazioni ambientali (quali la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit – EMAS -, la certificazione UNI EN ISO 14001, il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea – Ecolabel UE, la certificazione ISO 5000), che costituiscono una corsia preferenziale per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.⁴⁸

Interessante è anche la creazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato “*Made Green in Italy*”, con l'obiettivo di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale di fronte all'aumento della domanda di prodotti ad alta qualificazione ambientale sul mercato interno e internazionale.⁴⁹ Lo schema adotta la metodologia per la

⁴⁶ SCARCELLA A., *Il testo unico ambientale “riformato”*: guida alle novità, in *Urbanistica e appalti*, 2011, 5.

⁴⁷ Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

⁴⁸ www.camera.it.

⁴⁹ Da “*Collegato ambientale*” a legge sulla *green economy*, in *Ecoscienza*, 2015, 6, disponibile su www.arpae.it.

determinazione dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione.

Prendendo in considerazione gli interventi in materia di economia circolare - forse i più consistenti - va sottolineato l'approccio alla premialità in materia di prevenzione e di gestione dei rifiuti.⁵⁰ Ad essa è dedicato il Capo VI della legge, a cui vanno integrati, data l'affinità tematica, il Capo V, composto dal solo articolo 23, nonché l'articolo 69, che, inspiegabilmente inserito nel Capo XI, detta disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche.

La disposizione di cui all'art. 23, in particolare, prevede una serie di misure volte ad incentivare l'acquisto di «*prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi*», finalità che viene in particolare perseguita attraverso:

- la stipula di accordi e contratti di programma tra Ministero dell'ambiente e imprese, enti pubblici o associazioni di categoria, aventi ad oggetto l'erogazione di incentivi a favore di attività imprenditoriali per la produzione, la preparazione o la commercializzazione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, o a favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati Ce, nonché di prodotti derivanti da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione;
- l'erogazione di incentivi a favore di soggetti pubblici o operatori economici privati acquirenti di prodotti derivanti dai materiali anzidetti;
- l'attribuzione di punteggi premianti nelle gare d'appalto bandite da Enti pubblici per interventi concernenti gli edifici scolastici finalizzati all'incremento della loro efficienza energetica, ovvero per la realizzazione di pavimenti stradali e di barriere acustiche, all'atto della valutazione delle offerte dei partecipanti alle gare che abbiano proposto l'impiego di prodotti contenenti i sopracitati materiali.⁵¹

La legge sulla *green economy* del 2015 copre ulteriori tematiche che vanno dalla raccolta differenziata, che viene incentivata anche penalizzando il conferimento in discarica e lo smaltimento negli inceneritori senza recupero di energia⁵², all'ecotassa, dal compostaggio agli imballaggi usati, dalle sperimentazioni nel campo della mobilità sostenibile, grazie all'introduzione di iniziative quali *pedibus*, *car-pooling*, *car-sharing*, *bike-pooling* e *bike-sharing*, alla creazione della figura del *mobility manager* scolastico, dal potenziamento della disciplina in materia di appalti pubblici verdi, i cosiddetti *green public procurement*, all'incentivazione degli scambi di permessi rinnovabili, di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni, dalla riqualificazione energetica del patrimonio pubblico alla semplificazione di determinati adempimenti ambientali, come ad esempio in materia edilizia.⁵³

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020)

Sempre all'interno dello scenario nazionale, nel dicembre del 2019 si colloca la legge n. 160/2019, ossia la Legge di bilancio per il 2020, la quale contiene numerose misure ambientali dirette a realizzare investimenti sostenibili e interventi per il taglio delle emissioni, e si propone in generale di perseguire il *Green New Deal*. Le disposizioni adottate toccano una grande varietà di settori, dai piani di sviluppo industriale all'emissione di CO₂, dalla riduzione della produzione di plastica al mondo del "verde condominiale", fino alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni che conducono ad un avanzamento di classe energetica degli immobili. Vediamo nel dettaglio le norme più salienti.

Innanzitutto, è stato istituito un fondo con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota è destinata a interventi coerenti con la finalità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il fondo potrà essere utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, attraverso la concessione di una o più

⁵⁰ Da "Collegato ambientale" a legge sulla *green economy*, in *Ecoscienza*, 2015, 6, disponibile su www.arpae.it.

⁵¹ MURATORI A., *Sì ai velocipedi, no ai mozziconi, a maggior gloria della green economy*, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 4.

⁵² Da "Collegato ambientale" a legge sulla *green economy*, in *Ecoscienza*, 2015, 6, disponibile su www.arpae.it.

⁵³ PIEROBON A., *Territori e mappe della "green economy" italiana*, in *Azienditalia*, 2016, 4.

garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitali di rischio e/o debito, specifici programmi di investimento e operazioni, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo⁵⁴:

- la decarbonizzazione dell'economia;
- l'economia circolare;
- il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile;
- la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della stessa con materiali alternativi;
- la rigenerazione urbana;
- il turismo sostenibile;
- l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico;
- i programmi e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali⁵⁵.

Un'ulteriore autorizzazione di spesa a favore dell'ambiente è costituita dall'esborso di 33 milioni di euro per il triennio 2020-2023, rivolto alla ricostituzione del “*Green Climate Fund*”, di cui alla legge n. 204/2016, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi, ossia il fondo istituito nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici come entità operativa del meccanismo finanziario per assistere i paesi in via di sviluppo nelle pratiche di adattamento e mitigazione per contrastare il cambiamento climatico.⁵⁶

Inoltre, un'altra novità finalizzata alla tutela ambientale e in direzione *green economy* è la costituzione di una nuova commissione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per studiare ed elaborare nuove proposte per la transizione ecologica e per la diminuzione dei sussidi ambientalmente dannosi. Nello svolgimento della sua attività, la Commissione ha il compito di sviluppare un percorso di partecipazione democratica che coinvolga le parti sociali, gli enti locali, le comunità, le associazioni e i movimenti impegnati nell'azione per il clima, le università ed i ricercatori.⁵⁷

Sono poi state introdotte misure di *green mobility*, prevedendo che, al fine di promuovere la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le PA siano tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50%, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.⁵⁸ Interessante è anche l'istituzione del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede a Venezia, al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile.⁵⁹

Per gli anni 2021 – 2034 sono stati assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.⁶⁰

Un ulteriore fondo è stato istituito per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.⁶¹

Al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, la legge in esame prevede poi l'assegnazione, alle regioni a statuto ordinario, di contributi per investimenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.⁶²

⁵⁴ RONCHETTI T., *Dal Decreto fiscale alla legge di bilancio 2020: una spinta alla sostenibilità*, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 1.

⁵⁵ Art. 1 commi 85-86, legge n. 160/2019.

⁵⁶ Art. 1, comma 96, legge n. 160/2019; cfr. anche BEVILACQUA D., *Le misure per gli investimenti delle amministrazioni centrali, per l'ambiente e per il mezzogiorno*, in *Giornale Dir. Amm.*, 2020, 2.

⁵⁷ Art. 1, commi 98-100, legge n. 160/2019.

⁵⁸ Art. 1, commi 107-109, legge n. 160/2019.

⁵⁹ Art. 1, commi 119-120, legge n. 160/2019.

⁶⁰ Art. 1, comma 42, legge n. 160/2019.

⁶¹ Art. 1, commi 44-46, legge n. 160/2019.

⁶² Art. 1, comma 66, legge n. 160/2019.

La legge di bilancio per il 2020 ha anche istituito la *plastic tax* e la *sugar tax*, da applicare rispettivamente al consumo della plastica monouso e alle bevande zuccherate. Più precisamente viene istituita l'imposta sul consumo dei "manufatti con singolo impiego", "MACSI", che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, e che sono realizzati con l'impiego di materie plastiche. L'imposta è pari a 45 centesimi per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI. I soggetti obbligati si identificano con le aziende produttrici di imballaggi, ma il peso dell'imposta si riflette inevitabilmente su tutti consumatori a causa dell'inevitabile innalzamento dei prezzi dei prodotti. Il mancato o ritardato pagamento della tassa comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, di importo rispettivamente non inferiore a 500 e 250 euro. Giova comunque ricordare che i rifiuti di imballaggi, specialmente quelli in plastica, siano già soggetti al Contributo Ambientale CONAI⁶³, che rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi vengono ripartiti in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale. Lo scopo è quello di incentivare l'uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all'impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita.⁶⁴

Si segnala poi, sempre nella legge di bilancio 2020, la cosiddetta legge "Nuova Sabatini"⁶⁵, la quale concede agevolazioni per l'acquisto, da parte delle micro, piccole e medie imprese, di beni strumentali (macchinari, impianti e altre attrezzature, compresi i beni "Industria 4.0") che si contraddistinguono per un'elevata efficienza e sostenibilità ambientale⁶⁶.

Passando alle disposizioni che toccano più da vicino i rapporti di lavoro, la rivoluzione condotta dal recepimento del *Green New Deal* si è tradotta in una modifica della tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai lavoratori. La novità prevede una differente gestione fiscale direttamente proporzionale al grado di inquinamento prodotto dal veicolo. Più precisamente la nuova disciplina è così articolata:

- per gli autoveicoli/motocicli/ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il *fringe benefit* tassabile è confermato nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020;
- la predetta tassazione subisce invece delle modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020 e al variare delle emissioni di anidride carbonica. Le nuove percentuali sono:
 - 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO₂ non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;
 - al 30% per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
 - al 40% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l'anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l'anno 2021;
 - 50% per i veicoli con emissione di CO₂ superiori a 190 g/km per l'anno 2020 e pari al 60% a decorrere dall'anno 2021.⁶⁷

Infine, non si può non menzionare il riconoscimento di un credito di imposta pari al 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002, a favore delle imprese attive nel settore delle

⁶³ RONCHETTI T., *Dal Decreto fiscale alla legge di bilancio 2020: una spinta alla sostenibilità*, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 1.

⁶⁴ www.conai.org.

⁶⁵ Art. 1, commi 226-229, legge n. 160/2019.

⁶⁶ COMPAGNUCCI M., *Investimenti Green alla luce della l. 160/2019* – ROSSI, COPPARONI & PARTNERS (www.rpcstudiolegale.it).

⁶⁷ Art. 1, commi 632-633, legge n. 160/2019.

materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.⁶⁸

Il d.l. n. 34/2020 (Decreto Rilancio)

Qualche mese prima della legge di bilancio 2020, il d.l. n. 111/2019 (“Decreto clima”) era intervenuto introducendo alcune misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani, stabilendo in particolare che *«al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA)»*⁶⁹. Nell'ambito di tali zone possono essere concesse forme di sostegno alle imprese (nuove o già esistenti) che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità previste dalla normativa sull'*Emission Trading System*, finalità che comprendono la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, lo sviluppo di energie rinnovabili, il sostegno del sequestro di CO₂ mediante silvicoltura nella Comunità, il rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestri e marini e l'incentivazione di misure volte ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a concedere un aiuto finanziario per fronteggiare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso.⁷⁰

Pochi mesi dopo, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), il Governo è intervenuto con il d.l. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), in particolare istituendo un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili - incluse le attività di guida escursionista ambientale e di guida del parco - e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza della pandemia.⁷¹ Il contributo serve a controbilanciare il danno subito in termini di minor fabbisogno e permettere la continuazione di attività economiche che, essendo attive nell'ambito di aree protette nazionali, hanno una responsabilità aggiuntiva rispetto alle aziende che non sono operative in tali zone, dovendo assicurare la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Come è possibile leggere nella relazione illustrativa al decreto Rilancio, la norma in esame *«trova ragionevole giustificazione nel fatto che i soggetti che operano all'interno dei parchi nazionali sono gravati di ulteriori oneri procedurali e burocratici rispetto a coloro che agiscono al di fuori di dette aree e dalla necessità che tali soggetti operino con modalità eco-compatibili estremamente più onerose rispetto a quelle tradizionali.»*⁷²

Un'ulteriore questione legata alla *green economy* affrontata dal d.l. n. 34/2020 riguarda la mobilità sostenibile, che viene incentivata attraverso diverse misure. Una di queste è il cosiddetto “bonus mobilità”, un buono pari al 60% della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 500 euro, fruibile dal 4 maggio al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture. I beneficiari del buono, che può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste, sono i soggetti maggiorenni residenti nei capoluoghi di regione o di provincia, nelle città metropolitane, e nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.⁷³

⁶⁸ Art. 1, commi 653-656, legge n. 160/2019.

⁶⁹ Art. 4-ter, d.l. n. 111/2019.

⁷⁰ QUARANTA A., *Il “rapporto Colao”, le altre annunciate riforme ambientali e l'urgenza di attendere (ancora un po')*, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 7.

⁷¹ Art. 227, d.l. n. 34/2020.

⁷² Relazione illustrativa d.l. n. 34/2020, disponibile su www.prefettura.it.

⁷³ Art. 229, d.l. n. 34/2020.

Inoltre, per incentivare l'utilizzo della bicicletta, in quanto mezzo di trasporto a basso impatto ambientale per eccellenza, sono state introdotte due nuove definizioni all'interno del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada):

- “casa avanzata”, definita come «*linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli*»;
- “corsia ciclabile”, definita come «*parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi*»⁷⁴.

Sempre in materia di mobilità, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato individuale, viene fatto obbligo alle imprese e alle PA, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione o di provincia, in una città metropolitana o in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, nominando a tal fine un *mobility manager* con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.⁷⁵

Le altre misure *green* contenute nel Decreto Rilancio hanno per lo più natura fiscale, riguardando in particolare gli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus e fotovoltaico. Viene infatti riconosciuta la detrazione nella misura del 110% per alcuni interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (superbonus). La detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute, dall'1.7.2020 al 31.12.2021, per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due), e va ripartita in 5 quote annuali.⁷⁶ Essenzialmente, gli interventi interessati dalla detrazione ricomprendono gli interventi di isolamento termico, quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico.⁷⁷

Infine, con la conversione in legge del decreto Rilancio, sono state apportate ulteriori novità nell'ambito della tematica in oggetto. Tra queste è possibile evidenziare l'abrogazione dell'articolo 113-bis del d.l. n. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”), che aveva ampliato i limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti⁷⁸; l'emanazione di linee guida, da parte del Ministero dell'ambiente, che individuino le misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica per far fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività⁷⁹; la definizione, mediante decreto del Ministero dell'ambiente, al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, dei criteri ambientali minimi (CAM) relativi alle mascherine filtranti e ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici.⁸⁰

Il d.l. n. 76/2020 (Decreto semplificazioni)

Tra gli ultimi interventi legislativi apparsi in materia di *green economy*, il d.l. n. 76/2020 (“Decreto Semplificazioni”), convertito in legge n. 120/2020, contiene diverse misure focalizzate sulla tutela dell'ambiente e sulla *green economy*. Giova in questa sede menzionarne solo alcune e, benché di primo acchito non trovino riscontro nel mondo del lavoro, in realtà ne sono indirettamente collegate. Tra le più evidenti nella routine quotidiana, basti pensare agli incrementi occupazionali derivanti dall'emersione e implementazione

⁷⁴ Art. 229, d.l. n. 34/2020.

⁷⁵ Art. 229, d.l. n. 34/2020.

⁷⁶ Art. 119, d.l. n. 34/2020.

⁷⁷ *Il superbonus edilizia al 110 per cento nei decreti Rilancio e Agosto e nei provvedimenti attuativi*, Dossier n° 118 - Schede di lettura 26 novembre 2020, disponibile su www.camera.it.

⁷⁸ Art. 228-bis, d.l. n. 34/2020.

⁷⁹ Art. 229-bis, d.l. n. 34/2020.

⁸⁰ Art. 229-bis, d.l. n. 34/2020.

delle nuove fonti di approvvigionamento dell'energia rinnovabile, accrescendo massicciamente sul territorio, se pur tra molti dubbi e qualche critica, le stazioni di rifornimento dei veicoli elettrici.

Questa è di fatto la nuova direzione, il leitmotiv dell'economia verde che silenziosamente crea nuovi posti di lavoro e nuove sfide commerciali sostituendo sistemi inquinanti, ecologicamente onerosi e ingombranti per il nostro ecosistema, con la creazione di nuove fonti di energia, la razionalizzazione delle aree industriali e la conservazione e l'implementazione di quelle verdi. In questo senso si era già mossa la legge Sabatini⁸¹, che prevedeva un incentivo finanziario per quelle imprese che avessero acquistato macchinari, impianti e attrezzatura ad emissioni zero. Attrezzature e macchinari *green* corrispondono ad un minore rischio per la salute dei lavoratori che li utilizzano e a minori oneri di protezione da parte dei datori di lavoro.

Tornando al Decreto Semplificazioni, si segnalano di seguito le più importanti novità normative in ambito di *green economy*⁸²:

- semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (articolo 56, commi 1-2);
- perfezionamento degli accordi intergovernativi nei quali l'Italia sia parte attiva del trasferimento ad altri Stati membri dell'UE di una quota del proprio surplus di produzione di energia rinnovabile rispetto all'obiettivo nazionale al 2020 ed in vista degli obiettivi da fonti di energie rinnovabili (FER) al 2030 (articolo 58);
- semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali (articolo 60);
- sistemazione della disciplina per l'individuazione delle aree da destinare allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, per le licenze provvisorie di autorizzazione allo stoccaggio, e per i progetti sperimentali di esplorazione (articolo 60-bis);
- adozione di linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione elettrica (articolo 61);
- semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia (articolo 62);
- deformalizzazione delle pratiche per il rilascio delle garanzie statali sui finanziamenti a favore di progetti economicamente sostenibili, rientranti nel *Green New Deal* di cui alla legge di bilancio 2020, attraverso l'intervento di SACE S.p.A. - Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione dell'Istituto Nazionale Assicurazioni - (articolo 64);
- incentivi al potenziamento o alla ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la sostanziale riammissione al sistema di incentivi per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che, in seguito all'entrata in vigore del cosiddetto "Spalm-incentivi volontario" (d.l. n. 145/2013), avevano scelto di continuare a godere del regime incentivante ad essi spettante per il periodo di diritto residuo, così rinunciando per un periodo di dieci anni all'accesso ad ogni altro sostegno per lo stesso sito (articolo 56, commi 3-6);
- modifica alla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi alle fonti rinnovabili e agli interventi di efficienza energetica (articolo 56);
- introduzione di talune eccezioni alla norma che vieta agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole l'accesso agli incentivi statali per le fonti rinnovabili (articolo 56, comma 8-bis);
- modifiche alle modalità con le quali, a determinate condizioni, il Ministero della difesa può usufruire del servizio dello scambio sul posto "altrove" (art. 59, comma 2); è stato soppresso in sede di conversione in legge del decreto n. 76 il comma 1 dell'art. 59 che estendeva ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti il meccanismo dello scambio sul posto "altrove" previsto dalla legge n. 99/2009, ovvero quel sistema che permette alla PA di immettere in rete l'energia elettrica prodotta dai propri impianti di energia rinnovabile e prelevare dalla rete stessa il quantitativo di energia necessario a coprire il proprio fabbisogno.

Ancora, altre novità sono state introdotte in materia ambientale e di infrastrutture⁸³:

⁸¹ Legge n. 1329 del 28 novembre 1965.

⁸² D.L. 76/2020: misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, disponibile su www.camera.it.

⁸³ D.L. 76/2020: misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, disponibile su www.camera.it.

- sono stati introdotti interventi per lo svolgimento delle attività di raccolta dei materiali metallici, favorendo l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e l'istituzione di un registro, presso l'Albo, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata (articolo 40-ter);
- sono state razionalizzate le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), la cui disciplina è contenuta nella parte seconda del Codice ambientale, per favorirne l'accelerazione, ed è stata istituita una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (articolo 50);
- è stata ampliata e semplificata la realizzazione di determinati interventi in aree oggetto di bonifica, e si disciplinano, inoltre, le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati, abrogando, conseguentemente, quanto disposto dai commi da 7 a 10 dell'art. 34 del d.l. 133/2014 (Decreto “Sblocca Italia”), sulla gestione dei materiali di scavo (articolo 52);
- è stata introdotta in materia di bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN), una procedura preliminare che consente l'effettuazione di un Piano delle indagini preliminari, il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, anche a seguito di interventi parziali sulle matrici ambientali, in base a determinate condizioni, l'erogazione delle risorse per le bonifiche dei siti “orfani”, e l'istituzione del sito di interesse nazionale dell'Area Vasta di Giugliano (Napoli) (articolo 53);
- sono state previste disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali (sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e viadotti e opere similari su strade e autostrade e linee guida per il mantenimento in sicurezza per ponti, viadotti e opere similari) (articolo 49);
- sono state adottate disposizioni finalizzate all'accelerazione e/o alla semplificazione delle procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche, relative agli interventi sulle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nel campo di applicazione della VIA (articolo 51);
- è stata inserita, per la realizzazione degli interventi sugli impianti sportivi, la deroga, a determinate condizioni, alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e di tutela dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (articolo 55-bis);
- è stato previsto che, per gli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro il 31 dicembre 2023, continuino a trovare applicazione le procedure semplificate di dismissione previste dalla legge n. 124/2017 (legge annuale sulla concorrenza) (articolo 52-bis).

La legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021)

A chiusura della nostra breve indagine sui principali interventi normativi esistenti nel contesto nazionale in materia di *green economy*, si pone la legge n. 178/2020, ossia la legge di bilancio per il 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre.

Tra le varie misure adottate, spicca innanzitutto la modifica della disciplina del superbonus applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismica, che in particolare viene prorogato fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.⁸⁴ Un'altra misura prorogata, a tutto il 2021, è il cosiddetto “bonus verde”, ossia l'agevolazione fiscale relativa alla sistemazione a verde delle aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, originariamente introdotta dalla finanziaria per il 2018. Gli interventi per i quali è possibile ottenere la detrazione riguardano la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti nonché la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.⁸⁵

Anche la legge di bilancio 2021 contiene alcune previsioni dedicate alla mobilità sostenibile: viene infatti riconosciuto un contributo ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro, che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, con determinate caratteristiche in termini di potenza, categoria

⁸⁴ Art 1, commi 66-75, legge n. 178/2020.

⁸⁵ Art. 1, comma 76, legge n. 178/2020; cfr. anche *Dossier 28 dicembre 2020, legge di bilancio 2021*, schede di lettura, A.S. 2054, disponibile su www.camera.it.

e prezzo di listino. Le modalità e i termini per l'erogazione del contributo verranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.⁸⁶

Viene poi modificata la disciplina in materia di ecotassa, l'imposta sui veicoli inquinanti, che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l'acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di CO₂. Grazie alla nuova formulazione della norma, viene eliminata l'applicazione di tale tassa per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e vengono diminuiti gli importi per le altre fasce inquinanti.

Il comma 652 conferma anche per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi con emissioni fino a 60 g/Km di CO₂, anche se con alcune variazioni rispetto all'anno scorso, e viene introdotto un nuovo contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci e di autoveicoli speciali.⁸⁷ Viene parimenti riconosciuto, anche per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per incentivare l'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, originariamente previsto dalla legge di bilancio per il 2019. Ancora, al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti di biciclette (anche a pedalata assistita), di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica nonché dell'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, viene incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità". Le eventuali disponibilità residuanti verranno destinate all'erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un'autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell'aria.⁸⁸

Sempre in materia di veicoli elettrici, al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, la legge in esame obbliga i concessionari autostradali a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica elettrica di potenza elevata per gli autoveicoli, prevedendo inoltre che qualora gli stessi non vi provvedano entro un certo termine, dovranno permettere ad altri soggetti interessati di candidarsi per installarle.⁸⁹

Infine, allo scopo di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, alle microimprese e piccole imprese, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di *cargo bike* e *cargo bike* a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.⁹⁰

Viene inoltre modificata la disciplina in materia di messa all'asta delle quote di emissioni di gas a effetto serra; in particolare, si prevede che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste eccedente il valore di 1.000 milioni di euro sia destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con assegnazione:

- di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale;
- della restante quota alle misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.⁹¹

Proseguendo con le norme inerenti all'economia verde, interessante è poi l'istituzione, nello stato di previsione del MISE, di un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle PMI del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta in particolare di interventi quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ed ambientale dei processi produttivi. Per il Fondo è

⁸⁶ Art. 1, commi 77-79, legge n. 178/2020.

⁸⁷ Art. 1, commi 651-659, legge n. 178/2020; cfr. anche *Dossier 28 dicembre 2020, legge di bilancio 2021*, schede di lettura, A.S. 2054, disponibile su www.camera.it.

⁸⁸ Art. 1, commi 691-695, legge n. 178/2020; cfr. anche *Dossier 28 dicembre 2020, legge di bilancio 2021*, schede di lettura, A.S. 2054, disponibile su www.camera.it.

⁸⁹ Art. 1, comma 697, legge n. 178/2020; cfr. anche *Dossier 28 dicembre 2020, legge di bilancio 2021*, schede di lettura, A.S. 2054, disponibile su www.camera.it.

⁹⁰ Art. 1, commi 698-699, legge n. 178/2020.

⁹¹ Art. 1, comma 82, legge n. 178/2020.

stanziata una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.⁹²

Le ulteriori disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021 toccano tematiche quali:

- il potenziamento del sistema nazionale delle aree protette, tramite l'incremento delle risorse finanziarie destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, a garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette e dei parchi sommersi, e alla prosecuzione del programma “Caschi verdi per l'ambiente”⁹³;
- il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, l'istituzione del “Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile” e del “Comitato per la finanza ecosostenibile”, l'incremento di risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive nonché per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero da parte delle Capitanerie di porto⁹⁴;
- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del “Fondo per il recupero della fauna selvatica”, al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute⁹⁵, e del Fondo finalizzato alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali (ZEA)⁹⁶;
- il riconoscimento in via sperimentale di un contributo economico a fondo perduto per gli “utilizzatori” (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni), che hanno sede operativa all'interno di una ZEA e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi⁹⁷;
- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del “Fondo per la promozione della tariffazione puntuale”, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una ZEA⁹⁸, nonché del fondo denominato “Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali”, al fine di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali⁹⁹.

Prendendo in esame le norme che occupano la parte finale della legge di bilancio, colpisce la modifica da essa apportata alla disciplina vigente in materia di *plastic tax* e di *sugar tax*. Per quanto riguarda la prima, viene integrata la definizione di MACSI semilavorati, comprendendovi espressamente anche le preforme, vengono inclusi tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta anche i soggetti che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali (e dunque i committenti), viene elevata da 10 a 25 euro la soglia di esenzione dall'imposta, viene reso responsabile in via solidale con i produttori dei MACSI il rappresentante fiscale di cui si avvalgono i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta non residenti nel territorio nazionale, vengono ridotte le sanzioni amministrative previste per il mancato o ritardato pagamento dell'imposta, viene differita al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore delle disposizioni che istituiscono la *plastic tax*, e vengono estesi i poteri di controllo in capo all'Agenzia delle dogane.¹⁰⁰ Per quanto riguarda invece la *sugar tax*, ossia l'imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze educoloranti, anche in tal caso la decorrenza dell'imposta viene differita al 1° gennaio 2022, viene

⁹² Art. 1, commi 124-126, legge 178/2020.

⁹³ Art. 1, commi 736-741, legge n. 178/2020; cfr. anche *Dossier 28 dicembre 2020, legge di bilancio 2021*, schede di lettura, A.S. 2054, disponibile su www.camera.it.

⁹⁴ Art. 1, commi 742-751, legge n. 178/2020; cfr. anche *Dossier 28 dicembre 2020, legge di bilancio 2021*, schede di lettura, A.S. 2054, disponibile su www.camera.it.

⁹⁵ Art. 1, commi 757-758, legge n. 178/2020.

⁹⁶ Art. 1, comma 759, legge n. 178/2020.

⁹⁷ Art. 1, commi 760-766, legge n. 178/2020.

⁹⁸ Art. 1, commi 767-769, legge n. 178/2020.

⁹⁹ Art. 1, commi 770-771, legge n. 178/2020.

¹⁰⁰ Art. 1, commi 1084-1085, legge n. 178/2020; cfr. anche *Dossier 28 dicembre 2020, legge di bilancio 2021*, schede di lettura, A.S. 2054, disponibile su www.camera.it.

esteso il novero dei soggetti obbligati al pagamento della tassa, e vengono ridotte le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato pagamento.¹⁰¹

La disciplina concernente il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, transazione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (entrambe introdotte dalla legge di bilancio per il 2020), nonché il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2022.¹⁰² La stessa sorte viene riservata alla disciplina concernente il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, anch'essa prorogata al 2022. In particolare, il comma 1051 identifica i soggetti che possono beneficiare del suddetto credito d'imposta nelle «*imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione*». Sono invece escluse le imprese in stato di crisi e quelle destinatarie di sanzioni interdittive.¹⁰³

Infine, vengono previste una serie di misure finalizzate a dare attuazione al programma *Next Generation EU*. Trattasi, in particolare, dell'istituzione, nello stato di previsione del MEF, quale anticipazione rispetto ai contributi proveniente dall'Unione europea, del "Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia", le cui risorse sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato e rispettivamente denominati "Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Programma *Next Generation EU* - Contributi a fondo perduto" e "Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Programma *Next Generation EU* - Contributi a titolo di prestito"; dell'istituzione, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, di una apposita Unità di missione, con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma *Next Generation EU*; della definizione con decreto del MEF delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse nonché delle modalità di rendicontazione della gestione del predetto Fondo di rotazione; della determinazione, con DPCM, delle modalità di rilevazione dei dati relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto; della messa a disposizione, da parte del MEF, di un apposito sistema informatico al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*; della definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati ai singoli progetti, sulla base di cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali; l'approvazione di una relazione annuale del Consiglio dei Ministri e la sua trasmissione alle Camere per riportare prospetti sull'utilizzo delle risorse del Piano e sui risultati raggiunti.¹⁰⁴

In che direzione ci stiamo muovendo? Il Recovery Plan italiano

Infine, di recente si è discusso delle misure di cui si compone il "*Recovery Plan*", il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ossia il progetto di investimenti che l'Italia deve presentare alla Commissione europea nell'ambito di *Next Generation EU*. Il Piano si articola in sei missioni, che rappresentano le aree strutturali di intervento:

1. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
2. rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. istruzione e ricerca;
5. inclusione e coesione;
6. salute.

¹⁰¹ Art. 1, comma 1086, legge n. 178/2020.

¹⁰² Art. 1, commi 1064, 1066-1067, legge n. 178/2020.

¹⁰³ Art. 1, commi 1051-1063 e 1065, legge n. 178/2020.

¹⁰⁴ Art. 1, commi 1037-1050, legge n. 178/2020.

Con la missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, l’Italia, che pure ha raggiunto importanti traguardi nel taglio delle emissioni di gas serra, nell’aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili e nel miglioramento dell’efficienza energetica, rafforza il proprio impegno per attuare i nuovi e più ambiziosi target europei stabiliti dal *Green Deal* europeo¹⁰⁵. Per quanto riguarda gli investimenti, a tale macro-settore vengono dedicati 68,9 miliardi, suddivisi a loro volta in quattro componenti: 6,3 miliardi ad “agricoltura sostenibile ed economia circolare”, 18,22 miliardi a “energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile”, 29,35 miliardi a “efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, 15,03 miliardi a “tutela del territorio e della risorsa idrica”.

Andando brevemente ad analizzare ciascuna di queste quattro parti¹⁰⁶, “agricoltura sostenibile ed economia circolare” si articola in due linee d’azione: la prima mira a promuovere una filiera agroalimentare sostenibile, a migliorare la logistica e la competitività delle aziende agricole nonché le loro prestazioni climatico-ambientali; la seconda invece tende sia a realizzare nuovi impianti, specialmente nelle grandi zone metropolitane del Centro e del Sud, per la valorizzazione dei rifiuti al fine del completamento del ciclo, ma anche ad ammodernare quelli esistenti in linea con il Piano d’azione europeo per l’economia circolare. La strategia sull’economia circolare punta poi a diminuire l’uso delle materie prime naturali, di cui il pianeta si va gradualmente impoverendo, ricorrendo alle “materie prime secondarie”, ricavate da scarti o residui o rifiuti. Pertanto, per aumentare il tasso di circolarità, vengono proposti interventi per realizzare impianti di trasformazione dei rifiuti finalizzata al loro recupero, incominciando dai rifiuti da raccolta differenziata.

La seconda componente, “energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile”, intende aumentare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (FER) nonché sviluppare una filiera industriale in tale ambito, compresa quella dell’idrogeno. Un contributo fondamentale verrà dai parchi eolici e fotovoltaici *offshore*.

La terza componente, “efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, interviene in materia di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, con messa in sicurezza e digitalizzazione delle strutture, con priorità riservata alle scuole, agli ospedali ed alle case di edilizia popolare, nonché di rilancio dell’edilizia in chiave di sostenibilità ambientale e performance antisismica.

La quarta ed ultima componente, “tutela del territorio e della risorsa idrica”, è finalizzata alla tutela del territorio e della risorsa idrica, mediante interventi sul dissesto idrologico, sulla forestazione e protezione dei boschi, sugli invasi e la gestione sostenibile delle risorse idriche e sulle infrastrutture verdi urbane.

Infine, anche la terza macro-area, “infrastrutture per una mobilità sostenibile”¹⁰⁷ è attenta alla tematica ambientale, ponendosi target in materia di connettività, sicurezza, decarbonizzazione, digitalizzazione e sostenibilità dei trasporti. Ad essa sono destinati 31,98 miliardi, di cui 28,3 solamente all’”alta velocità di rete e manutenzione stradale 4.0”, e 3,68 all’”intermodalità e logistica integrata”.

Dalle linee strategiche del Recovery Plan, qui solo descritte sommariamente, risulta evidente come la transizione ecologica rappresenti la base del nuovo modello di sviluppo economico e sociale che si sta imponendo nel panorama internazionale con sempre più audacia.

Osservazioni conclusive

Quello che preme osservare nella presente analisi normativa è che quando si parla di *green economy* inevitabilmente si toccano numerosissime disposizioni assai variegata tra loro, non solo per le materie di interesse che come abbiamo visto coinvolgono l’industria, le acque, il trasporto e le abitazioni private, ma anche per quanto riguarda gli strumenti giuridici adottati per la realizzazione degli ambiziosi progetti. Infatti le norme rivolte alla *green economy* sono per gran parte incentivi concessi sotto forma di crediti di imposta. Vi è dunque da chiedersi se questi strumenti saranno davvero efficaci nel raggiungimento degli obiettivi prefissati e quale sarà il loro impatto sull’intera economia e, per quel che qui interessa, sul mondo del lavoro. Da una parte è facile osservare come alcune misure di fatto restringano lo sviluppo industriale o comunque lo rendano più oneroso, imponendo limitazioni importanti (si pensi alla gestione del *fringe benefit* legato all’auto aziendale o alla tassa sulla plastica); altre disposizioni, invece, sono rivolte verso un nuovo sviluppo

¹⁰⁵ Bozza CDM “Piano nazionale di ripresa e resilienza - #Next Generation Italia”, aggiornata al 6 dicembre 2020.

¹⁰⁶ Bozza CDM “Piano nazionale di ripresa e resilienza - #Next Generation Italia”, aggiornata al 12 gennaio 2021.

¹⁰⁷ Bozza CDM “Piano nazionale di ripresa e resilienza - #Next Generation Italia”, aggiornata al 12 gennaio 2021.

economico: molte aziende infatti dovranno riconvertire le loro produzioni lanciandosi in settori merceologici ancora inesplorati e dove, pertanto, vi sarà minore concorrenza. Un esempio è dato dalla produzione di materiali biodegradabili. Dal punto di vista delle risorse umane, invece, si stanno delineando nuovi profili di lavoratori che abbiano competenze e conoscenze per così dire *green*, soprattutto sotto un profilo tecnico e ingegneristico.

BIBLIOGRAFIA

- BEVILACQUA D., *Le misure per gli investimenti delle amministrazioni centrali, per l'ambiente e per il mezzogiorno*, in *Giornale Dir. Amm.*, 2020, 2
- Bozza CDM “*Piano nazionale di ripresa e resilienza - #Next Generation Italia*”, aggiornata al 6 dicembre 2020
- Bozza CDM “*Piano nazionale di ripresa e resilienza - #Next Generation Italia*”, aggiornata al 12 gennaio 2021
- COMPAGNUCCI M., *Investimenti Green alla luce della l. 160/2019* – ROSSI, COPPARONI & PARTNERS (www.rpcstudiodilegale.it)
- Da “*Collegato ambientale*” a legge sulla *green economy*, in *Ecoscienza*, 2015, 6, disponibile su www.arpae.it
- Earth Negotiations Bulletin. A Reporting Service for Environment and Development Negotiations*, in IISD Reporting Services, Vol. 12 No. 778, disponibile su www.iisd.org
- ENEA, *Il tempo dello Smart Working. La PA tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell'ambiente. Primi risultati dell'indagine nazionale su lavoro agile e telelavoro nel settore pubblico*, 2020, a cura di PENNA. A., FELICI B., ROBERTO R.; RAO M., ZINI A.
- FERRARA R., *Brown economy, green economy, blue economy: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente*, in *Il Piemonte delle Autonomie*, 2018
- FREY M., *La green economy come nuovo modello di sviluppo*, in *ImpresaProgetto*, n. 3/2013
- ILO, *Green jobs becoming a reality Progress and outlook 2013*, disponibile su www.ilo.org
- ILO, *World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs*, 2018, disponibile su www.ilo.org
- MURATORI A., *Si ai velocipedi, no ai mozziconi, a maggior gloria della green economy*, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 4
- OCSE, *Making the Green Recovery work for jobs, income and growth*, 2020, disponibile su www.oecd.org
- OCSE, *Towards green growth. A summary for policy makers*, 2011
- PAVIA A., *Transizione aziendale alla green economy: dagli strumenti di valutazione ambientale all'economia circolare*, 2018
- PIEROBON A., *Territori e mappe della “green economy” italiana*, in *Azienditalia*, 2016, 4
- QUARANTA A., *Il “rapporto Colao”, le altre annunciate riforme ambientali e l'urgenza di attendere (ancora un po')*, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 7
- RONCHETTI T., *Dal Decreto fiscale alla legge di bilancio 2020: una spinta alla sostenibilità*, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 1
- SCARCELLA A., *Il testo unico ambientale “riformato”: guida alle novità*, in *Urbanistica e appalti*, 2011, 5
- SCIARELLI S., SCIARELLI M., *Il Governo etico d'impresa*, CEDAM, 2018
- UNEP, *Towards a green economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*, 2011
- UNIONCAMERE, SYMBOLA, *Greenitaly 2010 - Un'idea di futuro per affrontare la crisi*, 2010.
- UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2019 - Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro*, 2019
- UNIONCAMERE, SYMBOLA, *GreenItaly 2020 - Un'economia a misura d'uomo per affrontare il futuro*, 2020